

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO
Provincia di Sondrio

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 del reg. Delib.

Oggetto:

PATROCINIO LEGALE ARCHITETTO MARCO CATTONE (RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DAL 10.02.1999 AL 31.07.2001) – EX CCNL 14/09/2000.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **Tredici**, del mese di **Giugno**, alle ore **22** e minuti **15** , nella Sede di Sala Riunioni in Via Vanoni n. 11/B.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FRANCHETTI MASSIMILIANO	SINDACO	X	
GIANA MICHELA	ASSESSORE – VICE SINDACO	X	
MORELLA DARIO	ASSESSORE	X	
Totale		3	

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente verbale.

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

che il Comune ha avuto alle proprie dipendenze dal 10.02.1999 al 31.07.2001 l'Architetto Marco Cattone, in servizio quale Responsabile dell'Ufficio tecnico;

Considerato che l'Architetto Marco Cattone è stato chiamato in giudizio, con altri convenuti, ex art. 140 del R.D. 1775/33 avanti il T.S.A.P. presso la corte di appello di Milano, nel ricorso n. 386/2006 presentato dalla società Energia Ambiente S.p.a.;

che in data 10.05.2014 al prot. n. 2507 è pervenuta Sentenza n. 1602/2014 rep. n. 1645/2014 del Tribunale Regionale delle Acque di Milano, con la quale è stata accolta la domanda per il risarcimento del danno subito con conseguente condanna dell'Arch. Marco Cattone, quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico dal 10.02.1999 al 31.07.2001, con altri convenuti, al pagamento dello stesso a favore di Energia Ambiente;

Vista la richiesta dell'Architetto Marco Cattone, pervenuta in data 10.06.2014 al prot. n. 3207 in merito al patrocinio legale da parte di questo Ente;

Visti:

l'art.16 del DPR n. 191/1979, richiamato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987, da leggere in combinato disposto con l'art. 50 del DPR N. 333/90, prevede l'assistenza processuale per i dipendenti degli enti locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave;

La normativa di recepimento degli accordi tra la P.A. e le organizzazioni sindacali rappresentative prevede che l'ente locale datore di lavoro debba assumere ogni onere derivante da procedimenti civili e penali che coinvolgano i propri dipendenti per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, purché non sussista conflitto d'interessi e non sia accertato il dolo o la colpa grave (in tal senso anche l'art. 22 del DPR 25 giugno 1983, l'art. 67 del DPR 13 maggio 1987 n. 268 e, di recente, l'art. 28 del CCNL 14.9.2000);

Può dirsi ormai consolidato il principio in base al quale i dipendenti pubblici e gli amministratori devono essere tenuti indenni dall'onere delle spese legali sostenute per difendersi nei giudizi penali che abbiano dovuto affrontare per atti, fatti od omissioni connessi all'esercizio delle loro funzioni, e sempreché il giudizio si sia concluso in modo pienamente favorevole per loro (in tal senso Corte dei Conti Reg. Abruzzo sent. 17 maggio 2004 n. 428 - Corte dei Conti Reg. Abruzzo sent. 29 novembre 1999 n. 1122 - Cass.civ. sez. I, 13 dicembre 2000, n. 15724 - Corte dei Conti sez. riun. 18/6/1986 n. 501 - Corte dei Conti sez. riun. 5 aprile 1991, n. 707);

Pertanto, l'esatto adempimento delle statuizioni delle predette disposizioni obbliga l'ente, prima di convenire di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:

- a. se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e la propria immagine;
- b. la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario;
- c. la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente;

d. la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia accertato la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

Visti gli art. 28 e 43 del CCNL stipulato in data 14/09/2000;

Considerato che dalla documentazione agli atti e dalle informazioni assunte relative alla costituzione in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi, l'Architetto Marco Cattone è stato condannato, quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico dal 10.02.1999 al 31.07.2001, con altri convenuti, per fatti connessi ad adempimenti d'ufficio e che non appare delinearsi alcuna situazione di conflitto di interessi con l'Ente;

Ritenuto, pertanto, di assumere a carico del Comune l'onere per la difesa dell'Architetto Marco Cattone, che ha nominato quale legale di fiducia l'Avv. Vittorio Angiolini con studio in Via Chiossetto 14 a Milano; e di nominare, a tal fine, l'Avvocato Sergio Vacirca, con studio in Roma, ove viene eletto domicilio;

Visto il preventivo di spesa, allegato alla nota suddetta trasmessa dall'Arch. Cattone, con il quale l'Avv. Vittorio Angiolini ha comunicato la spesa per la causa in oggetto;

Ricordato che l'ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa;

Ritenuto doveroso impegnare la Giunta Comunale a stanziare nel redigendo bilancio le somme occorrenti per il ricorso in appello di cui alla presente delibera, con carattere di priorità rispetto ad altre spese;

Visto il parere espresso sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma legale;

DELIBERA

DI ESPRIMERE il proprio assenso in merito alla scelta del difensore da parte dell'Architetto Marco Cattone, Responsabile di Area Tecnica per il periodo 10.02.1999/31.07.2001 per la difesa nel procedimento meglio citato in premessa narrativa.

DI ASSUMERE l'onere della difesa nel procedimento giudiziario sopra indicato a favore dell'Architetto Marco Cattone, per le ragioni di cui in premessa e che si intendono integralmente richiamate, che ha nominato quale legale di fiducia l'Avv. Vittorio Angiolini di Milano, e l'Avv. Sergio Vacirca di Roma, dando atto che le somme occorrenti per la difesa in giudizio di cui alla presente deliberazione verranno stanziare nel redigendo bilancio di previsione, in corso di stesura e di prossima approvazione.

DI TRASMETTERE il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000, contestualmente all'affissione all'Albo on line.

DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCHETTI MASSIMILIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RINA CERRI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

14 GIU. 2014

Dalla Residenza municipale, addì,

14 GIU. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RINA CERRI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14 GIU. 2014

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

Castione Andevenno, li

14 GIU. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RINA CERRI

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO
Provincia di Sondrio

Proposta di deliberazione n. 79

OGGETTO: PATROCINIO LEGALE ARCHITETTO MARCO CATTONE (RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DAL 10.02.1999 AL 31.07.2001) - EX CCNL 14/09/2000.

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Castione Andevenno, li 13.06.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rina Cerri
